



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 29/03/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Occupazione d'urgenza.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1)

Si dispone in favore della Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 3/2005, l'occupazione delle aree specificamente individuate nell'"Elenco particelle espropriande", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2)

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo della cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3)

L'esecuzione del presente decreto, ex art. 24 D.P.R. 327/01, deve essere effettuata, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, dai seguenti tecnici, congiuntamente o disgiuntamente: Geom.

Art. 4)

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati in forza del presente decreto, è determinata in via provvisoria nella misura indicata nell'allegato "Elenco particelle espropriande", di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. Coloro i quali intendano accettare l'indennità di espropriazione, a norma dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà del bene. Le indennità da corrispondere per eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da quest'ultima comunicazione.

Art. 5)

Coloro i quali accettino le indennità determinate con il presente decreto, fino alla data di esecuzione del decreto di esproprio, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria del bene, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato ex art. 45 del D.P.R. 327/01...Omissis.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria, di cui al citato art. 45, comma 2, anche qualora sia emanato il decreto di esproprio.

Art. 6)

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001, è corrisposta dall'Ente Espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante, che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 7)

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001. Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto d'esproprio nei cinque anni dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, e dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Art. 8)

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati, mediante raccomandata A. R., ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R.P. 3/2005. Un estratto del decreto sarà affisso all'Albo Pretorio dei comuni di Bari e di Valenzano e sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), della L.R. 3/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006. Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente

Ing. Venturo Carella